

TCS Libretto protezione d'emergenza

Condizioni generali

Versione prodotto 2024, Edizione 04.2024

Indice

Il TCS Libretto protezione d'emergenza in breve	2
1. Disposizioni comuni	3
1.1 Varianti di copertura del TCS Libretto protezione d'emergenza	3
1.2 Fornitore di servizi	3
1.3 Persone coperte e assicurate	3
1.4 Validità territoriale	3
1.5 Validità temporale	3
1.6 Prosecuzione automatica e disdetta ordinaria	3
1.7 Disdetta in caso di sinistro	3
1.8 Adeguamento del contratto	3
1.9 Obblighi in caso di sinistro	3
1.10 Clausola di sussidiarietà e cessione di prestazioni	4
1.11 Esclusione di responsabilità	4
1.12 Foro competente e diritto applicabile	4
1.13 Esclusioni generali	4
1.14 Rimborso delle prestazioni erogate in assenza di copertura	4
2. Copertura trasporto d'emergenza	4
2.1 Eventi assicurati	4
2.2 Prestazione assicurata	4
2.3 Esclusioni particolari	4
2.4 Procedura da seguire in caso di sinistro	4
3. Copertura della mobilità	5
3.1 Eventi assicurati	5
3.2 Prestazioni assicurate	5
3.3 Esclusioni particolari	5
3.4 Procedura da seguire in caso di sinistro	5
4. Glossario	6



Il TCS Libretto protezione d'emergenza in breve

Questa sezione offre una visione d'insieme dei contenuti principali del TCS Libretto protezione d'emergenza e alcune informazioni sui fornitori di servizi.

Il diritto alle prestazioni, tuttavia, è regolato esclusivamente dalle Condizioni generali (CG) di seguito riportate.

Per facilitarne la lettura, tutte le denominazioni personali sono in forma maschile. Naturalmente queste denominazioni valgono anche per tutti i generi.

Le definizioni dei termini evidenziati in **verde** all'interno del presente documento si trovano nel glossario al capitolo IV e sono giuridicamente vincolanti.

Importante

L'organizzazione del **trasporto d'emergenza** è a carico del beneficiario.

Chi può sottoscrivere il TCS Libretto protezione d'emergenza?

Il TCS Libretto protezione d'emergenza può essere sottoscritto da qualsiasi persona fisica **domiciliata** in Svizzera. Come condizione preliminare, il titolare deve avere un'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ai sensi della Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) e un'assicurazione contro gli infortuni ai sensi della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), oppure tramite l'assicurazione malattie obbligatoria secondo LAMal, entrambe regolarmente in vigore.

Chi fornisce le prestazioni?

Il TCS Libretto protezione d'emergenza è un prodotto del Touring Club Svizzero (TCS), partner contrattuale della persona che lo ha sottoscritto (di seguito «titolare»).

Le prestazioni del TCS e tutti i vantaggi associati al prodotto possono essere visualizzati su tcs.ch.

Per le prestazioni di assicurazione incluse nel TCS Libretto protezione d'emergenza, il TCS ha stipulato una polizza collettiva con TAS Assicurazioni SA. In questo caso, il TCS è il contraente dell'assicurazione, mentre il titolare del TCS Libretto protezione d'emergenza, e tutte le persone incluse nella copertura dello stesso TCS Libretto protezione d'emergenza (di seguito «beneficiari»), ne sono i beneficiari. Le condizioni applicabili ai beneficiari dal contratto collettivo di assicurazione sono definite nelle presenti condizioni generali.

L'espressione «fornitore di servizi» utilizzata in questo contesto si riferisce al TCS e a TAS Assicurazioni SA.

A quali prestazioni dà diritto il TCS Libretto protezione d'emergenza?

Il TCS Libretto protezione d'emergenza include un'assicurazione contro i danni che fornisce le seguenti prestazioni:

- Assunzione delle spese relative a un **trasporto d'emergenza** in ambulanza verso l'ospedale svizzero più vicino, purché tale trasporto sia necessario dal punto di vista medico e che le spese non siano coperte dall'assicurazione malattie, l'assicurazione contro gli infortuni o un altro terzo pagante.
- Assunzione delle spese di tragitti abituali e/o necessari dal punto di vista medico, nel caso di una **restrizione** medicalmente provata **della mobilità** in seguito ad un **ricovero ospedaliero** o un passaggio al pronto soccorso (ad esem-

pio: se non è possibile per il beneficiario guidare un'auto o spostarsi a piedi).

Il TCS Libretto protezione d'emergenza è sussidiario a tutte le assicurazioni legali e private o terzo pagante. Le partecipazioni ai costi (franchigia, aliquota percentuale) dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in Svizzera non possono essere compensate da un punto di vista legale. Le riduzioni di altre assicurazioni non sono compensate.

I dettagli sugli eventi e le prestazioni assicurate sono riportati nelle CG.

Quali persone sono coperte?

Il TCS Libretto protezione d'emergenza copre le persone beneficiarie **domiciliate** in Svizzera.

Il TCS Libretto protezione d'emergenza può essere sottoscritto per coprire il titolare del TCS Libretto protezione d'emergenza (copertura «Individuale»), oppure per coprire il titolare e la sua famiglia (copertura «Famiglia»).

Copertura «Individuale»

Il beneficiario è:

- il titolare del TCS Libretto protezione d'emergenza.

Copertura «Famiglia»

I beneficiari sono:

- il titolare del TCS Libretto protezione d'emergenza e le seguenti persone che vivono con lui nella stessa **economia domestica**:
- il coniuge o la persona che ne fa le veci;
- i **figli di meno di 26 anni**.

Validità territoriale

Il TCS Libretto protezione d'emergenza offre una copertura per le prestazioni erogate in Svizzera.

Validità temporale; revoca, prosecuzione, disdetta

Il beneficiario può revocare la sua domanda di conclusione di contratto o la dichiarazione di accettazione per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo dal titolare entro la data di scadenza del contratto, o dal TCS con un preavviso di almeno 30 giorni prima della data di scadenza del contratto.

Durante il primo anno di contratto, la copertura entra in vigore il giorno seguente alla data del pagamento integrale del canone, salvo accordi contrari.

Dopo la scadenza del primo anno contrattuale, il contratto e la copertura proseguono tacitamente di anno in anno per la durata di dodici mesi, se non sono disdetti per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo dal titolare entro la data di scadenza del contratto, o dal TCS con un preavviso di almeno 30 giorni prima della data di scadenza del contratto.

Inoltre, il TCS Libretto protezione d'emergenza può essere disdetto da entrambe le parti in seguito a un sinistro, entro la data di erogazione delle prestazioni.

La validità temporale della copertura garantita dai contratti collettivi di assicurazione stipulati con terze parti è la stessa del TCS Libretto protezione d'emergenza.

Pagamento del canone annuale

Il canone annuale del TCS Libretto protezione d'emergenza deve sempre essere pagato in anticipo, ossia al momento della sottoscrizione e, in seguito, prima della scadenza dell'anno contrattuale in corso.

In caso di aumento del canone annuale, il TCS comunica al titolare il nuovo importo trenta giorni prima della scadenza del periodo utile per la disdetta. Se il titolare non inoltra regolare disdetta entro la data utile, il nuovo canone annuale è considerato accettato.

Condizioni supplementari per beneficiare delle prestazioni

I sinistri devono essere annunciati immediatamente al fornitore di servizi.

Il beneficiario deve attenersi imperativamente alle istruzioni impartite, nonché a quelle che figurano nel presente documento.

In caso contrario, le prestazioni possono essere parzialmente o totalmente rifiutate, specialmente nel caso in cui alla mancata osservanza delle disposizioni corrispondano maggiori costi.

Per richiedere informazioni generali sul TCS Libretto protezione d'emergenza, o su altri prodotti del TCS, si prega di contattare il servizio clienti del TCS:

Touring Club Svizzero
Contact Center
casella postale 820
1214 Vernier
Tel.: 058 827 77 77

oppure tramite il formulario di contatto, sul sito internet tcs.ch/contatto.

Protezione dei dati

Il titolare del trattamento è il rispettivo fornitore di servizi. Per qualsiasi domanda relativa alla protezione dei dati, per informazioni sui dati salvati, o per la rettifica e cancellazione dei suoi dati, i beneficiari possono rivolgersi al responsabile della protezione dei dati del TCS tramite email all'indirizzo dataprotection@tcs.ch, o per posta al seguente indirizzo: Touring Club Suisse (TCS), Legal & Compliance, Conseiller interne à la protection des données, case postale 820, chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier.

I dati trattati sono dati di base (dati identificativi e di contatto) e dati relativi ai servizi. I dati sono trattati principalmente per adempiere al contratto. I dati vengono inoltre utilizzati per l'ulteriore sviluppo del prodotto, o a fini statistici e di marketing all'interno del gruppo TCS.

Le chiamate ricevute o realizzate dalla Centrale d'intervento possono essere registrate, per garantire un servizio di assistenza efficiente e, contemporaneamente, per il controllo della qualità (formazione), o anche come mezzo di prova.

Il titolare del trattamento può comunicare e raccogliere i dati da terzi (ad esempio società di trasporto nell'ambito della copertura della mobilità, ospedali, medici, assicurazioni, ecc.) in Svizzera e all'estero se applicabile. Inoltre, il titolare del trattamento può comunicare i dati a subappaltatori, che sono contrattualmente obbligati a trattare i dati in conformità con le finalità previste sopra e a implementare misure di sicurezza adeguate.

I dati sono memorizzati su server in Svizzera e l'Unione europea (Germania e Francia). I dati possono inoltre essere trasferiti all'estero se è necessario per adempiere al contratto. I dati ven-

gono conservati per tutto il tempo richiesto per raggiungere gli obiettivi sopra descritti, per motivi legali (in particolare l'obbligo di conservazione legale Art. 958f CO) o per quanto necessario a tutela di interessi legittimi del TCS o di TAS (in particolare il termine di prescrizione per pretese).

Si prega di consultare anche le informazioni disponibili sul nostro sito web (tcs.ch/it/protezione-dati.php).

Nota importante

Per informazioni più dettagliate sulle prestazioni, le esclusioni dalla copertura, i diritti e gli obblighi delle parti, consultare le condizioni generali CG di seguito riportate.

1. Disposizioni comuni

1.1 Varianti di copertura del TCS Libretto protezione d'emergenza

Il TCS Libretto protezione d'emergenza è disponibile

nelle seguenti varianti:

- TCS Libretto protezione d'emergenza copertura «Individuale»
- TCS Libretto protezione d'emergenza copertura «Famiglia»

1.2 Fornitore di servizi

Il fornitore di servizi per l'assunzione delle spese di trasporto d'emergenza e la copertura della mobilità è TAS Assicurazioni SA, chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier.

1.3 Persone coperte e assicurate

1.3.1 Condizioni preliminari generali

Il TCS Libretto protezione d'emergenza può essere sottoscritto esclusivamente in Svizzera. Il titolare deve essere **domiciliato** in Svizzera e avere un'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ai sensi della Legge federale svizzera sull'assicurazione malattie (LAMal), nonché un'assicurazione contro gli infortuni (ai sensi della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni [LAINF], oppure tramite l'assicurazione malattie obbligatoria secondo LAMal), entrambe regolarmente in vigore.

1.3.2 TCS Libretto protezione d'emergenza copertura «Individuale»

Il beneficiario è:

- la persona che ha sottoscritto il TCS Libretto protezione d'emergenza.

1.3.3 TCS Libretto protezione d'emergenza copertura «Famiglia»

I beneficiari sono:

- il titolare del TCS Libretto protezione d'emergenza;

così come le persone che vivono con lui nella stessa **economia domestica**:

- il coniuge o la persona che ne fa le veci;
- i **figli di meno di 26 anni** (ivi compresi figli adottivi, minori assistiti e figli del coniuge).

1.3.4 Inadempimento delle condizioni preliminari

Al momento della sottoscrizione del TCS Libretto protezione d'emergenza e per l'intera durata del contratto, è indispensabile soddisfare le condizioni preliminari generali definite al punto 3.1.

Su semplice richiesta del TCS, il beneficiario è tenuto a dimostrare che soddisfa le condizioni preliminari di cui sopra, prima che siano erogate le prestazioni.

1.4 Validità territoriale

Sono assicurate solo le prestazioni erogate in Svizzera.

1.5 Validità temporale

Il TCS Libretto protezione d'emergenza ha validità di un anno e copre gli eventi che si verificano e sono annunciati durante il periodo contrattuale.

La copertura entra in vigore il giorno seguente alla data di ricevimento del pagamento integrale del canone, salvo disposizioni contrarie; l'inizio e la fine della copertura sono specificati sul certificato di copertura, che fa fede in caso di dubbi.

1.6 Prosecuzione automatica e disdetta ordinaria

Dopo il primo anno contrattuale, il TCS Libretto protezione d'emergenza prosegue automaticamente di anno in anno, se non è disdetto per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo dal titolare entro la data di scadenza del contratto, o dal TCS con un preavviso di almeno 30 giorni prima della data di scadenza del contratto.

Per stabilire se tale termine di preavviso è stato rispettato, fa fede la data in cui il TCS riceve la richiesta di disdetta.

1.7 Disdetta in caso di sinistro

Il contratto del TCS Libretto protezione d'emergenza può essere disdetto sia dal titolare, sia dal TCS, in seguito a un sinistro per il quale sono state erogate delle prestazioni.

Il titolare deve disdire il contratto per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo entro 30 giorni a decorrere dalla data in cui è venuto a conoscenza della prestazione dei servizi. La copertura si estingue nel momento in cui il TCS riceve la comunicazione della disdetta.

Il TCS deve disdire il contratto entro la data di prestazione dei servizi. La copertura si estingue 14 giorni dopo la notifica al titolare.

In entrambi i casi è previsto il rimborso della parte di contratto non utilizzato, tranne se la disdetta da parte del titolare avviene durante il primo anno contrattuale.

Per determinare se il termine di preavviso è stato rispettato, fa fede la data di ricevimento della comunicazione di disdetta.

1.8 Adeguamento del contratto

Il TCS si riserva il diritto di apportare modifiche al contratto del TCS Libretto protezione d'emergenza fino alla data di scadenza dell'anno contrattuale, in particolare:

- revisione periodica del canone;
- modifica delle prestazioni erogate nel quadro dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la LAMal e l'assicurazione

ne obbligatoria contro gli infortuni secondo la LAINF;

- in caso di significativi sviluppi medici.

Il TCS deve notificare le modifiche al titolare con un preavviso di almeno 30 giorni prima della data di scadenza dell'anno contrattuale. Il titolare, in seguito a tale notifica, ha il diritto di disdire il TCS Libretto protezione d'emergenza. La disdetta deve pervenire al TCS entro l'ultimo giorno dell'anno contrattuale, prima che entrino in vigore le nuove condizioni.

1.9 Obblighi in caso di sinistro

1.9.1 Annuncio immediato

Il beneficiario annuncia al più presto il sinistro per il quale intende ricevere le prestazioni sul sito tcs.ch/sinistro o tramite e-mail a libretto.urgenza@tcs.ch.

Il beneficiario deve attenersi alle istruzioni ricevute. In particolare, è obbligatorio trasmettere immediatamente al fornitore di servizi le informazioni, i documenti e i giustificativi necessari.

Il beneficiario s'impegna a liberare i medici curanti dal segreto professionale nei confronti del TCS e di TAS Assicurazioni SA.

1.9.2 Comportamento in caso di trasporto d'emergenza per malattia o infortunio

Il beneficiario s'impegna ad annunciare il sinistro al più presto al fornitore di servizi, dopo aver ottenuto la decisione e/o il conteggio delle prestazioni da parte dell'assicurazione o di un altro terzo pagante per il **trasporto d'emergenza** medica. La decisione e/o il conteggio delle prestazioni devono essere presentati al momento dell'annuncio.

A seconda dell'evento, possono essere richiesti altri documenti.

1.9.3 Comportamento in caso di restrizione della mobilità in seguito a un ricovero ospedaliero

Nel caso di un **ricovero ospedaliero** in seguito a una **malattia** o un **infortunio**, la **restrizione della mobilità** del beneficiario e la sua durata devono essere confermate da un certificato medico.

Il beneficiario deve informare il fornitore di servizi e annunciare il caso. Quest'ultimo informerà il beneficiario sul resto della procedura.

1.9.4 Obbligo di limitare le conseguenze del sinistro

Il beneficiario è tenuto ad adottare tutte le misure possibili per limitare i costi delle prestazioni o le conseguenze economiche del sinistro.

1.9.5 Rimborso delle spese

Le richieste di rimborso devono essere inviate tramite il formulario disponibile sul sito internet tcs.ch/sinistro con i giustificativi e conteggi delle prestazioni relativi all'evento coperto e le spese.

1.9.6 Rifiuto parziale o totale in caso di violazione degli obblighi

In caso di violazione degli obblighi di cui ai punti 9.1 fino a 9.5, le prestazioni possono essere parzialmente o totalmente rifiutate.

Il TCS si riserva il diritto di rescindere il contratto se il beneficiario usa delle prestazioni impropriamente.

1.10 Clausola di sussidiarietà e cessione di prestazioni

Le prestazioni vengono erogate solo se le spese sostenute non sono a carico di terzi (assicurazione malattie o assicurazione contro gli infortuni, altra assicurazione privata, terzo pagante, ecc.).

Se altre assicurazioni forniscono una copertura complementare o secondaria, si applicano le norme di legge sulle assicurazioni multiple.

Le prestazioni comunque fornite sono considerate come degli anticipi di spese. Pertanto, il beneficiario è tenuto a trasferire al fornitore della prestazione gli eventuali pagamenti ricevuti da terzi, o cederli i diritti e i crediti che gli spettano nei confronti di questi ultimi, per consentire di riversi sugli stessi.

1.11 Esclusione di responsabilità

Il TCS e TAS Assicurazioni SA non sono responsabili della qualità di tali prestazioni, né di eventuali danni da esse derivanti.

1.12 Foro competente e diritto applicabile

Qualsiasi controversia derivante dalle presenti disposizioni sarà devoluta alla competenza dei tribunali di Ginevra e del luogo di **domicilio** svizzero del titolare del TCS Libretto protezione d'emergenza.

È applicabile esclusivamente il diritto svizzero. Le disposizioni della Legge federale sul contratto di

assicurazione (LCA) devono essere applicate direttamente per le prestazioni coperte dalle compagnie assicurative e, in maniera analoga, per le prestazioni fornite dal TCS.

1.13 Esclusioni generali

Il TCS Libretto protezione d'emergenza non copre gli eventi precisati di seguito:

- gli eventi e le spese che non sono espressamente citati nelle presenti condizioni generali;
- gli eventi già accaduti prima della sottoscrizione del TCS Libretto protezione d'emergenza o che erano oggettivamente prevedibili;
- i problemi di salute legati a un intervento medico già previsto prima della conclusione del contratto del TCS Libretto protezione d'emergenza;
- la partecipazione ai costi (franchigia, aliquota percentuale) prevista dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in Svizzera;
- l'assunzione di riduzioni da parte di altri terzi paganti;
- gli eventi, le **malattie** e gli **infortuni** dovuti all'abuso di alcool, di farmaci o di sostanze stupefacenti;
- gli eventi legati alla partecipazione attiva a manifestazioni, risse, sommosse, o derivanti dalle misure adottate in relazione alla partecipazione a tali circostanze;
- commissione intenzionale di reati** così come il loro tentativo;
- gli eventi che si verificano nell'ambito di gare, competizioni e altre attività rischiose:
 - corse, rally, gare, o allenamenti analoghi con veicoli a motore, motoslitte e imbarcazioni a motore;
 - utilizzo di un veicolo su un autodromo, campi di

allenamento, circuiti, nonché qualsiasi competizione preveda l'uso di un fuoristrada. Tuttavia, i corsi di guida sono coperti nel caso in cui siano volti esclusivamente alla sicurezza nella circolazione stradale ordinaria e a condizione che non siano legati a corse automobilistiche e che non sia previsto l'uso di un cronometro;

- competizioni o allenamenti legati a sport professionistici o a sport estremi che prevedono un contatto fisico permanente, nonché l'obiettivo di ferire l'avversario (ad esempio boxe, lotta, kickboxing);
 - altre attività rischiose che espongono il beneficiario, in particolare il suo stato di salute, a determinati pericoli senza adottare, o poter adottare, le misure utili a riportare tali pericoli entro i limiti accettabili.
- un **infortunio** se la persona al volante del veicolo non è in possesso di una valida licenza di condurre;
 - gli eventi derivanti da disastri nucleari o da malattie dovute a disastri nucleari;
 - gli eventi bellici, sommosse, scioperi, disordini di qualsiasi tipo, terremoti, altre **catastrofi naturali**;
 - gli eventi e i sinistri causati **intenzionalmente** da uno dei beneficiari.

Altre esclusioni particolari sono definite nelle disposizioni specifiche relative alle singole prestazioni.

1.14 Rimborso delle prestazioni erogate in assenza di copertura

Se, nonostante l'assenza di copertura, il fornitore di servizi ha comunque erogato delle prestazioni, quest'ultimo può richiederne il rimborso.

2. Copertura trasporto d'emergenza

2.1 Eventi assicurati

La copertura viene erogata se il beneficiario deve essere trasportato immediatamente in ambulanza verso l'ospedale svizzero più vicino in seguito a un **infortunio** o a una **malattia**. Sono coperti gli **interventi primari** durante i quali il beneficiario presenta un'alterazione delle funzioni vitali (**P1**) e gli **interventi primari** senza alterazione delle funzioni vitali (**P2**).

2.2 Prestazione assicurata

Assunzione delle spese relative a un **trasporto d'emergenza** in ambulanza verso l'ospedale svizzero più vicino, purché tali spese non siano coperte dall'assicurazione malattie, l'assicurazione contro gli infortuni o un altro terzo pagante.

2.3 Esclusioni particolari

I seguenti casi non danno diritto ad alcuna prestazione:

- trasporti in elicottero o in aereo;
- assunzione delle spese di ricerca e salvataggio.

2.4 Procedura da seguire in caso di sinistro

L'organizzazione del **trasporto d'emergenza** è a carico del beneficiario.

Affinché il fornitore di servizi possa fornire le prestazioni assicurate, il beneficiario deve segnalare il proprio caso il prima possibile dopo aver ottenuto la decisione e/o il conteggio delle prestazioni da parte della compagnia assicurativa o di qualsiasi

altro terzo pagante per il **trasporto medico d'emergenza**, tramite il corrispondente formulario online sul sito tcs.ch/sinistro o via e-mail a libretto.urgenza@tcs.ch.

La decisione e/o il conteggio delle prestazioni devono essere presentati al momento dell'annuncio del sinistro.

Il beneficiario è tenuto a fornire tempestivamente al TCS tutte le informazioni necessarie.

A seconda dell'evento, possono essere richiesti altri documenti.

3. Copertura della mobilità

3.1 Eventi assicurati

La copertura viene erogata quando il beneficiario deve recarsi in ospedale o al pronto soccorso in seguito a un **infortunio** o a una **malattia**, con conseguente **restrizione della mobilità** confermata da un medico e che impedisce di effettuare i tragitti abituali.

3.2 Prestazioni assicurate

Assunzione delle seguenti spese non rimborsate dall'assicurazione malattie, l'assicurazione contro gli infortuni o un altro terzo pagante fino a un massimo di CHF 200.– per viaggio (andata e ritorno) in seguito a un **ricovero ospedaliero**, a condizione che vi sia una **restrizione della mobilità** confermata dal medico e che il TCS abbia dato la sua approvazione preventiva per l'assunzione delle prestazioni:

- tragitti per recarsi a visite mediche necessarie (medico, fisioterapista, ecc.);
- tragitti per recarsi sul luogo di lavoro contrattuale, a condizioni che non sia possibile il telelavoro;
- tragitti abituali nell'ambito delle attività familiari (ad esempio accompagnare i figli a scuola o a fare sport); sono assunte anche le spese per il trasporto dei bambini non accompagnati a condizione che non sia necessariamente richiesta la presenza dei genitori;
- tragitti giornalieri necessari e abituali (spesa, farmacia, appuntamenti amministrativi, appuntamenti regolari, ecc.); se applicabile, possono

essere coperte anche le spese di consegna della spesa a **domicilio** del beneficiario.

I tragitti possono essere effettuati con i mezzi di **trasporto pubblico**, i taxi o servizi di trasporto simili (ad esempio Uber). Le prestazioni sono fornite per un massimo di un evento all'anno e le spese sono assunte fino a un massimo di CHF 10'000 per evento.

Le prestazioni sono limitate alla durata della **restrizione della mobilità** secondo il certificato medico, ma fino a 3 mesi al massimo dalla data di dimissione dall'ospedale, rispettivamente dal pronto soccorso, che precede la **restrizione della mobilità**.

3.3 Esclusioni particolari

I seguenti casi non danno diritto ad alcuna prestazione:

- rimborso delle spese di tragitto nell'ambito delle attività professionali (tragitti verso clienti o aziende partner, ecc.);
- rimborso delle spese di tragitti fuori dalla Svizzera;
- rimborso delle spese di **trasporto d'emergenza** (ad esempio: ambulanza);
- rimborso delle spese di trasporti effettuati da amici o parenti;
- in caso di problemi di salute legati a una **malattia preesistente**;
- in seguito a un ricovero previsto in ospedale (ad

esempio: operazione pianificata)

3.4 Procedura da seguire in caso di sinistro

La Centrale d'intervento del TCS (+41 58 827 63 93 – 24/24, 7/7, 365/365) consiglia e sostiene il beneficiario su domande di mobilità e l'organizzazione delle prestazioni di trasporto.

Le domande di assunzione dei costi della copertura della mobilità devono essere annunciate il più velocemente possibile dal beneficiario sul sito tcs.ch/sinistro o tramite e-mail a libretto.urgenza@tcs.ch e tutti i documenti richiesti devono essere presentati. Questi documenti includono:

- certificato di ricovero ospedaliero (con data di uscita);
- certificato medico con prova di restrizione della mobilità;
- fatture per eventuali spese di trasporto, con una breve nota riguardo alla destinazione;
- conteggio delle prestazioni da parte della compagnia assicurativa o di qualsiasi altro terzo pagante.

Le fatture devono essere inviate tramite il formulario online all'indirizzo tcs.ch/sinistro.

4. Glossario

Il seguente glossario contiene le definizioni giuridicamente vincolanti dei concetti utilizzati in queste Condizioni.

Commissione intenzionale di reati

I crimini, delitti o infrazioni commessi intenzionalmente, punibili ai sensi del codice penale o in base alle normative straniere corrispondenti. Una persona commette intenzionalmente un reato quando compie tale atto con cognizione di causa.

Agire intenzionalmente significa considerare possibile compiere tale atto e accettare e/o decidere di commetterlo (cfr. articolo 12, capoverso 2 del codice penale).

Disastro naturale

Si considerano disastri naturali gli eventi naturali, improvvisi e inusuali, in seguito ai quali le persone coinvolte dipendono da un aiuto esterno (ad esempio terremoti, inondazioni, uragani, ecc.).

Gli eventi regolari, l'ondata di caldo, come la nebbia, le nevicate eccezionali che possono causare ad esempio la chiusura provvisoria di strade, aeroporti, ecc. non sono considerati disastri naturali.

Domicilio

Si considera domicilio di una persona il centro dei suoi interessi. Non è determinato esclusivamente sulla base di elementi puramente formali (ad esempio, atto di notifica di arrivo e partenza presso la polizia, deposito dei documenti, luogo dove si esercita il proprio diritto di voto), ma valutando la situazione effettiva nel complesso. Saranno pertanto presi in considerazione tutti gli elementi oggettivi che rientrano nella vita di una persona, ad esempio l'indirizzo usato per le fatture dell'elettricità e del telefono.

Economia domestica

Le persone che vivono in economia domestica sono considerate tali qualora vivano nella stessa unità abitativa e colà abbiano il centro dei loro interessi. La comunione domestica non si determina in base ai soli elementi formali (come ad esempio annunci al controllo abitanti, esercizio del diritto di voto, deposito della corrispondenza), ma in base all'insieme dei fattori concreti che permettono di qualificare tale circostanza.

Figli di meno di 26 anni

Sono assicurati i figli sino al giorno prima del compimento del 26° compleanno.

Infortunio

È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o mentale o provochi la morte (Art. 4, LPGA)

Intervento primario P1

intervento immediato, con segnali prioritari, per un'urgenza medica con probabilità di compromissione delle funzioni vitali.

Intervento primario P2

Intervento immediato per un'urgenza medica senza compromissione delle funzioni vitali.

Malattia

È considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un'incapacità al lavoro (Art. 3, cpv. 1, LPGA).

Malattia preesistente

Qualsiasi malattia fisica o psichica, a eccezione delle patologie croniche in fase stabile e delle malattie che non richiedono un ricovero ospedaliero o quelle che non hanno richiesto modifiche significative del trattamento nel corso dei 6 mesi precedenti a l'evento coperto.

Mezzi di trasporto pubblico

Quest'espressione indica i mezzi del trasporto pubblico di persone, inclusi gli autobus, i mezzi ferroviari e nautici (che godono di una concessione) soggetti a un obbligo di trasporto e tariffa, che sono tenuti a rispettare una tabella oraria; inoltre, designa i servizi aerei regolari.

I taxi e i veicoli a noleggio non sono considerati mezzi di trasporto pubblico.

Restrizione della mobilità

Limitazione dell'apparato muscolo-scheletrico (perdita della forza muscolare, delle capacità motorie o della mobilità) in seguito a un infortunio o a una malattia, che non consente più al beneficiario di muoversi senza mezzi ausiliari o assistenza medica.

Ricovero ospedaliero

Un ricovero ospedaliero si verifica quando un paziente viene ricoverato per un trattamento che richiede almeno una notte in loco o una visita al pronto soccorso.

Trasporto d'emergenza

Quando l'ambulanza viene utilizzata per un trasporto indicato dal punto di vista medico o perché le condizioni di salute del paziente non consentono di utilizzare un altro mezzo di trasporto pubblico o privato per raggiungere il luogo in cui ricevere le cure.

Touring Club Svizzero
Chemin de Blandonnet 4
Casella postale 820
1214 Vernier / Ginevra
Tel.: 058 827 77 77
www.tcs.ch

B-347865/1/02.2025/BIU/TCS P&L

